

COMUNE DI RIBERA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA  
E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RIBERA

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Ribera nella Residenza Municipale tra:

- il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Dirigente \_\_\_\_\_ del Comune di Ribera, domiciliato per la carica di cui infra presso la  
Residenza Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e  
nell'interesse dell'Ente che rappresenta – C.F. \_\_\_\_\_;
- l'Avvocato \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in Via  
n° \_\_\_\_\_, CF: \_\_\_\_\_ con studio in  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, iscritto  
all'Ordine degli Avvocati della Provincia di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_, e-mail pec: \_\_\_\_\_

PREMESSO

- Che in data .....con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del Responsabile del Servizio (Dirigente competente) è stata proposta la costituzione in giudizio del Comune di Ribera per la rappresentanza e difesa dello stesso nella causa Comune/...
- Che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio per \_\_\_\_\_
- **Che per il conferimento del predetto incarico è stato effettuato ( in base alle necessità) il seguente criterio di scelta: Procedura negoziata /Affidamento diretto/ Sorteggio .**
- Che in data \_\_\_\_\_ è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente n° \_\_\_\_\_ la proposta da parte dell' Avv. \_\_\_\_\_.
- Che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato conferito incarico di patrocinio legale, per il giudizio di che trattasi, all'avvocato \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_.
- Che con la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il presente schema di disciplinare tipo
- Che al fine di contenere la spesa pubblica è stato determinato di applicare, per la liquidazione dei compensi, i parametri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 nei valori minimi stabiliti;
- Che è stato stabilito che non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti dall'art. 6 e gli aumenti previsti dall'art.12, 1 e 2 comma e dall'art. 22 del D.M. n.55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022;
- Che, altresì, con la predetta Determinazione n..... del è stato stabilito l'importo del corrispettivo omnicomprensivo in €. \_\_\_\_\_ comprensivo di IVA , CPA, spese generali e ritenuta d'acconto;

CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

**Articolo 1**

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel giudizio innanzi al \_\_\_\_\_ avverso il ricorso/atto di citazione proposto da \_\_\_\_\_ c/ questo Comune. A tal fine il Sindaco pro tempore n.q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

## **Articolo 2**

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione. L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e di non avere in corso nella qualità di difensore, cause in cui il Comune di Ribera è controparte.

L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Ribera e a non assumere di conseguenza patrocinio legale, a favore di soggetti che abbiano contenzioso con il Comune, e in costanza con l'incarico conferito, e per i due anni successivi alla scadenza del mandato

## **Articolo 3**

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. L'Avvocato dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonchè l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

## **Articolo 4**

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso ( comprensivo

di spese generali, IVA, CPA e ritenuta d'acconto), stabilito facendo riferimento ai parametri determinati dal D.M. n° 55 del 10/03/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 applicati nella percentuale minima (ed ulteriormente ridotti in relazione alle disponibilità di bilancio), di €. \_\_\_\_\_ oltre le spese vive per contributo unificato e marche giudiziarie da determinarsi in relazione al valore della controversia.

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio. Il compenso come sopra determinato sarà ulteriormente ridotto: - del 10% rispetto a quanto pattuito nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio;

Le parti concordano che le spese vive ecc., marche giudiziarie, ecc.) da definirsi in sede di conferimento dell'incarico, anticipate dall'avvocato per conto dell'Ente, previa richiesta del legale, verranno rimborsate allo stesso entro un termine di trenta giorni dalla acquisizione al protocollo del Comune della fattura afferente alle predette spese.

L'avvocato si impegna a chiedere, nell'anno di conferimento dell'incarico, solamente la liquidazione dell'importo di €. \_\_\_\_\_ comprensivo di spese generali, IVA e CPA previsto a titolo di acconto sugli onorari o come compenso spettante per la fase cautelare (qualora contemplata dal Decreto Ministeriale n° 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022). Il predetto acconto o compenso per la fase cautelare verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica e di certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) da rilasciarsi da parte Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense.

Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi. Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

## **Articolo 5**

Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M n. 55/2014 aggiornata al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

## **Articolo 6**

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, l'avvocato nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere, comunque, nella misura pattuita con questo Ente. In ogni caso al recupero stragiudiziale di dette somme provvede l'avvocato incaricato senza ulteriore compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

## **Articolo 7**

L'importo dovuto a saldo, nei limiti di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dall'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica e di certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) da rilasciarsi da parte Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense.

## **Articolo 8**

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive mm.ed ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ha il seguente codice \_\_\_\_\_

L'avvocato si impegna, comunque, a comunicare dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della prima liquidazione. Si impegna inoltre a comunicare, ai fini della verifica della regolarità contributiva, di avere/ non avere personale dipendente.

## **Articolo 9**

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonchè a trasmettere copia di tutti gli atti dei giudizi predisposti da lui ovvero dalla controparte, di tutti i provvedimenti del giudice o di quant'altro venisse prodotto nel processo non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale.

## **Articolo 10**

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza nel caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta viene fatta liberamente dal legale incaricato.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nel confronti del Comune.

La designazione del domiciliatario non comporta per l'Ente l'assunzione di spese di domiciliazione .

## **Articolo 11**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo

l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

### **Articolo 12**

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al punto 4, avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

### **Articolo 13**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

### **Articolo 14**

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

### **Articolo 15**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

### **Articolo 16**

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

I dati personali del Professionista saranno raccolti e trattati, ai fini di un eventuale affidamento incarico legale, secondo le modalità e le finalità ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell'art. 13 GDPR”.

### **Articolo 17**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alla normativa vigente in materia.

### **Articolo 18**

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n° 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

PER IL COMUNE \_\_\_\_\_

L'AVVOCATO \_\_\_\_\_